



06/11/2024

Matrimonio “in prova”: il marito non ha diritto al risarcimento

Per i giudici, non rappresenta fatto costitutivo di responsabilità risarcitoria l'omessa comunicazione da parte di uno dei due coniugi, prima della celebrazione del matrimonio, dello stato psichico di concreta incertezza circa la permanenza del vincolo matrimoniale e della scelta di contrarre matrimonio con la riserva mentale di sperimentare la possibilità che il detto vincolo non si dissolva.

di Attilio Ievolella - Giornalista

Cass. civ., sez. III, ord., 5 novembre 2024, n. 28390



Dura appena centottanta giorni il sogno d'amore tra i due coniugi.

A sei mesi dalle nozze, difatti, lei chiede e ottiene in un **Tribunale ecclesiastico la nullità del vincolo matrimoniale**. A tale scopo sono decisive le parole della donna, la quale riconosce di «avere escluso il bene della indissolubilità del matrimonio e di essersi sposata con l'intenzione di rimanere tale per lo stretto tempo necessario a fare una prova, onde verificare se l'unione potesse reggere», e spiega che «tale intendimento» è stato da lei «totalmente sottaciuto al marito, che ne è venuto a conoscenza soltanto in occasione della causa canonica per la nullità del matrimonio religioso». A fronte di tale quadro, il marito reagisce citando in giudizio la moglie al fine di ottenere un **adeguato risarcimento**, addebitandole la colpa di «avergli celato la determinazione di sposarsi per prova». Per i giudici di merito però, la pretesa avanzata dall'uomo è priva di fondamento. Così, sia in primo che in secondo grado, si vede respinta la richiesta risarcitoria avanzata. In Tribunale e in Appello infatti, i giudici sottolineano «l'**irrelevanza per l'ordinamento italiano dell'esistenza di una causa di invalidità del m**

Cass. civ., sez. III, ord., 5 novembre 2024, n. 28390